

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2645-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

nella seduta del 21 dicembre 1956

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217

Presentata alla Presidenza il 22 gennaio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5, 1955) « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti » all'articolo 30 stabiliva che: « La circolazione degli oli di semi diversi da quelli di lino cotto in quantità superiore a quella di chilogrammi 25 è soggetta a bolletta di circolazione che deve tra l'altro portare l'indicazione dell'uso alimentare o industriale a cui il prodotto è destinato.

La circolazione delle oleine e delle paste di raffinazione in quantità, per ciascun prodotto, superiore al quintale è soggetta a bolletta di legittimazione.

Gli oli di semi diversi da quello di lino cotto, in quantità inferiore a chilogrammi 25, se destinati a ditte esercenti depositi di cui al seguente articolo 31, devono essere accompagnati con bolletta di legittimazione.

Le bollette di legittimazione sono rilasciate, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; dalle Dogane e dalle Sezioni di do-

gana; dalle Brigate della guardia di finanza; dagli addetti alla vigilanza delle fabbriche e degli opifici; dagli Uffici postali »

L'articolo 31 recita:

« Il deposito, fuori fabbrica o raffineria, di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, in quantità superiore al quintale, di oleine in quantità superiore a 5 quintali e di paste di raffinazione in quantità superiore a 5 quintali, deve essere denunziato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico ».

La legge n. 162 del 1956 ampliava a chilogrammi 100 la quantità che l'articolo 30 stabiliva in chilogrammi 25 assoggettando la circolazione degli oli di semi a bolletta di legittimazione obbligatoria.

La norma di cui all'articolo 31 veniva modificata con l'aumento della quantità prescritta per la denuncia del deposito degli oli di semi da 1 quintale a 2 quintali dal decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, e modificata ulteriormente dalla legge 27 marzo 1956, n. 162, di conversione in legge dello

stesso decreto, nella quantità definitiva di quintali 3, rimanendo fermo che tale aumento era valido e consentito fino al 31 dicembre 1956.

Determinante per tali modificazioni ed agevolazioni era l'andamento della produzione dell'olio di oliva (si veda il doc. n. 2616-A. della Camera dei Deputati).

Permanendo la situazione ricordata, le due disposizioni di cui sopra sono conservate con l'attuale decreto fino al 31 dicembre 1958.

Si rende però più rigorosa la compilazione delle bollette di legittimazione per evitare evasioni e frodi alle norme di vigilanza fiscale.

L'articolo 2 del presente decreto completa quindi in tal senso il disposto dell'articolo 30 del testo unico 1955.

La Commissione, avendo riscontrato l'esattezza dei motivi accennati, raccomanda agli onorevoli colleghi la approvazione e la conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380.

ROSELLI. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, che proroga le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, e apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.